

## Giunta Regionale della Campania



Il Presidente

**ORDINANZA n. 2 del 20 luglio 2023**

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Disposizioni in materia di attività lavorative nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole.**

**VISTI**

- l'art. 32 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Campania;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, l'art.117 (*Interventi d'urgenza*);
- l'art. 650 del Codice penale;

**RILEVATO** che

- la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato avviso di criticità per rischio meteo da "ondata di calore" in previsione di valori medi di temperatura di 7-9 gradi superiori alle medie stagionali con punte anche di 40 gradi, unita a tassi di umidità elevati e condizioni di scarsa ventilazione;

**PRESO ATTO** che

- l'INAIL, nell'ambito del progetto Workclimate (Inail-CNR), rende disponibile in tempo reale sul sito web [www.workclimate.it](http://www.workclimate.it) le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione occupazionale al caldo, proprio al fine di contenere il rischio al quale sono esposti i lavoratori;

**CONSIDERATO** che

- durante la stagione estiva il territorio regionale è interessato da un'intensa attività di raccolta e movimentazione di frutta, ortaggi e prodotti tipici stagionali, con un notevole incremento della forza lavoro;
- il lavoro nei campi è svolto essenzialmente all'aperto, senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura, specialmente nella presente stagione estiva che vede la Campania interessata da una eccezionale ondata di caldo con punte record di oltre 35 gradi;
- l'elevata temperatura dell'aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio, quindi, di stress termico e colpi di calore con esiti anche gravi;

A

---

**Giunta Regionale della Campania**

---



Il Presidente

**RITENUTO**

- necessario assicurare la tutela della salute dei lavoratori del settore agricolo la cui attività si svolge all'esterno, in condizioni di prolungata esposizione ai raggi solari, anche in orari di particolare stress termico e climatico;
- per l'effetto, di dover adottare misure idonee a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute dei lavoratori impegnati, sul territorio campano, in attività lavorative nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole;
- di dover disporre a tal fine, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2023 - salvi successivi provvedimenti - il divieto, su tutto il territorio campano, di lavoro nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12,30 alle ore 16,00, nei giorni in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet [www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/](http://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/) riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00 segnala un livello di rischio "ALTO";

**RAVVISATA** la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,

emana la seguente

**ORDINANZA**

Con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2023, salvi successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale della Campania:

1. è fatto divieto di lavoro nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet <http://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnala un livello di rischio "ALTO";
2. l'inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC, è trasmessa alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania e alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, anche per il successivo inoltro alle organizzazioni professionali agricole della Campania.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DE LUCA  
